

Codice DB1412

D.D. 19 novembre 2013, n. 2783

R.D. n. 523/1904 - Pratica n. 2389 - Comune di Riva Valdobbia - Istanza di nulla osta idraulico per la realizzazione di tre guadi temporanei in alveo del fiume Sesia - guado n. 1 in loc. centro sportivo, guado n. 2 confluenza Vogna e guado n. 3 in loc. Pie' d'Alzella - a servizio di una pista per attività sportive invernali su neve.

In data 24/10/2013, nostro protocollo n. 65797/DB14.12 del 25/10/2013, il Comune di Riva Valdobbia, ha presentato istanza di nulla-osta idraulico per la realizzazione di tre guadi temporanei in alveo del fiume Sesia – guado n. 1 in loc. centro sportivo, guado n. 2 confluenza Vogna e guado n. 3 in loc. Piè d'Alzarella – a servizio di una pista per attività sportive invernali su neve, in Comune di Riva Valdobbia.

Poiché le opere interferiscono con il corso d'acqua denominato fiume Sesia, è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dallo Studio Insieme Ingegneria di Varallo, a firma dott. ing. Roberto Mattasoglio.

Gli elaborati progettuali sono stati pubblicati all'Albo Pretorio del Comune di Riva Valdobbia per 15 giorni consecutivi, dal 26/09/2013 al 11/10/2013.

I guadi in progetto verranno realizzati, come da particolari costruttivi (tav. 6 di progetto), con materiale ghiaioso di diametro medio 15 cm e batterie di tubi in acciaio zincato (tipo tubosider), del diametro di 100 e 120 cm per i guadi n. 1 e n. 2, del diametro di 100 e 150 cm per il guado n. 3.

In data 05/11/2013 è stato effettuato sopralluogo a cura di un funzionario del Settore OO.PP. di Vercelli, al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, si è ritenuta ammissibile la realizzazione dei lavori in argomento nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. 29/1993 come modificato dal D.Lgs. n. 470/1993;
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 90 del D.P.R. n. 616/1977;
- vista la Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del Piano Stralcio 45;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- visto il D.P.C.M. 22/12/2000 (pubblicato sulla G.U. n. 43, S.O. n. 31 del 21/2/2001);
- viste le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- visti l'art.13 della L.R. 5/8/2002, n. 20 e l'art.1 della L.R. 18/5/2004, n.12;
- visto il regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6/12/2004, n. 14/R;
- sentita con nota n. 66011/DB14.12 del 28/10/2013 la Provincia di Vercelli – Servizio valorizzazione e protezione flora e fauna, in ordine alla compatibilità con la fauna acquatica (art. 12

della L.R. n. 37/2006 e D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010, modificata con D.G.R. n. 75-2074 del 17 maggio 2011);

- preso atto, per analogia, di quanto riportato al paragrafo 4-8.3 della Direttiva 4 dell'Autorità di Bacino del fiume Po, approvata con deliberazione n. 2 del 11 maggio 1999 dal Comitato Istituzionale;

- considerato che il tempo di ritorno di 3 anni utilizzato per la verifica delle opere risulta conforme rispetto a quanto stabilito dalla Direttiva di cui sopra;

- preso atto che i guadi risultano in grado di smaltire rispettivamente una portata pari a 26 m³/s (guado n. 1), a 33 m³/s (guado n. 2) e a 36 m³/s (guado n. 3);

- atteso che i guadi in progetto risultano essere opere provvisorie e che, sulla base dei calcoli contenuti nella relazione idraulica allegata al progetto, il materiale con cui verranno realizzati (Φ max 15 cm) è asportabile per portate rispettivamente di 30 m³/s per il guado n. 1, di 38 m³/s per il guado n. 2 e di 39 m³/s per il guado n. 3, inferiori a quella della piena avente un TR di 3 anni (320 m³/s per i guadi n. 1 e 2 e 414 m³/s per il guado n. 3);

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Riva Valdobbia ad eseguire le opere in oggetto, costituite da n. 3 guadi temporanei sul fiume Sesia, guado n. 1 in loc. centro sportivo, guado n. 2 confluenza Vogna e guado n. 3 in loc. Piè d'Alzarella, nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, di cui al richiedente viene restituita copia vistata da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- le opere potranno essere realizzate solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione demaniale;

- le opere devono essere realizzate come da progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, se necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- dovranno essere predisposti, a monte ed a valle dei guadi, idonei cartelli monitori di tipo unificato figurativo e polilingue, segnalanti il pericolo di piene, anche improvvise, del corso d'acqua

- il Comune di Riva Valdobbia dovrà assicurare, in caso di allerta per condizioni meteo avverse, la vigilanza sul tratto di territorio interessato dalle opere, per predisporre eventuali tempestive misure di intervento con azioni di prevenzione per l'incolumità della popolazione, anche attuando l'interruzione del transito;

- il Comune di Riva Valdobbia, al fine di evitare condizioni di pericolo, è tenuto a garantire la sicurezza stradale sia verso i propri mezzi sia verso terzi, adottando apposite segnalazioni di divieto e strutture di sbarramento per evitare ogni rischio per il quale, ai sensi del D. Lgs. 626/94 e del D. Lgs. 81/2008, dovrà effettuare le valutazioni previste dalla legge. In particolare, trattandosi di guado e che tale opera può comportare situazioni di rischio e pericolo per gli utenti, deve provvedere ad effettuare una valutazione del rischio e conseguentemente adottare gli opportuni provvedimenti che si rendono necessari per la sicurezza e la pubblica incolumità

- le opere in argomento essendo provvisorie avranno una durata di quattro mesi dal 01/12/2013 al 31/03/2014. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;

- il Comune di Riva Valdobbia dovrà comunicare al Settore OO.PP. di Vercelli e alla Provincia di Vercelli – Servizio valorizzazione e protezione flora e fauna, a mezzo di lettera raccomandata con preavviso di 15 giorni, il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data d’inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;
- ad avvenuta ultimazione, il Comune di Riva Valdobbia dovrà inviare al Settore OO.PP. di Vercelli la dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- le opere dovranno essere rimosse entro il 01/04/2014 e i luoghi ripristinati a regola d’arte;
- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;
- il Comune di Riva Valdobbia, in virtù dei disposti della D.G.P. n. 2569 del 24 maggio 2007, dovrà presentare all’Amministrazione Provinciale Vercelli domanda di autorizzazione alla messa in secca o in asciutta completa o incompleta di corpi idrici per lavori in alveo o bacino (art. 12 L.R. 29/12/2006 N. 37, artt. 7 e 28 del R.D. 22/11/1914 n. 1486 e s.m.i., art. 33 del R.D. 08/10/1931 n. 1604, art. 45 del D.P.R. 10/06/1955 n. 987);
- l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo), in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;
- il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- l’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;
- l’autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l’obbligo di tenere sollevata l’Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall’uso dell’autorizzazione stessa;
- il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge.

La presente Determinazione viene rilasciata in fase endoprocedimentale, prodromica al provvedimento di concessione demaniale da rilasciare ai sensi del Regolamento regionale n. 14/R del 6 dicembre 2004 e s.m.i.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale Regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg ed al Capo dello Stato entro 120 gg dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Roberto Crivelli